Parlamento europeo
2024-2029

Commissione per l'occupazione e gli affari sociali

2025/0363(COD)

11.5.2026

PROGETTO DI PARERE

della commissione per l'occupazione e gli affari sociali

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)
(COM(2025)0840 – C10-0307/2025 – 2025/0363(COD))

Relatrice per parere: Liesbet Sommen

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

La revisione del regolamento sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) potrebbe rappresentare l'occasione di rafforzare il risparmio destinato alle pensioni complementari nell'Unione europea, garantendo al contempo che tali strumenti restino saldamente ancorati alla loro finalità sociale. Nel contesto dell'invecchiamento demografico, dell'evoluzione dei mercati del lavoro, del fatto di lavorare in diversi Stati membri e della crescente frammentazione dei percorsi professionali, le soluzioni pensionistiche complementari possono svolgere un ruolo di supporto nel migliorare l'adeguatezza delle pensioni. Tali soluzioni devono però integrare – e non compromettere – solidi regimi pensionistici pubblici e professionali, che restano la pietra angolare della previdenza sociale negli Stati membri.

L'Unione del risparmio e degli investimenti (URI) è intesa a creare migliori opportunità per i cittadini dell'UE migliorando il modo in cui i risparmi sono indirizzati verso investimenti a sostegno delle priorità strategiche e della resilienza economica dell'Europa, come sottolineato anche nel rapporto Draghi sulla competitività dell'UE. Sono pienamente favorevole all'obiettivo dell'URI di promuovere la crescita e l'innovazione in Europa, garantendo al contempo che il risparmio pensionistico a lungo termine continui a focalizzarsi sull'erogazione ai cittadini di un reddito pensionistico sufficiente, sicuro e duraturo.

Dal punto di vista della commissione EMPL, è essenziale che lo sviluppo dei PEPP rispetti pienamente le competenze degli Stati membri nell'organizzazione dei regimi pensionistici, tra cui la fiscalità, e del diritto del lavoro. È parimenti indispensabile potenziare il coinvolgimento attivo delle parti sociali nell'organizzazione dei regimi pensionistici.

Un obiettivo centrale del presente parere è quello di garantire che i PEPP assicurino risultati pensionistici adeguati, sicuri e trasparenti per i risparmiatori. Dovrebbe rafforzare la tutela dei consumatori introducendo norme più chiare in materia di trasparenza dei costi, comparabilità e rapporto qualità/prezzo, inclusa una comunicazione semplificata e comprensibile degli oneri. È altrettanto importante riaffermare il ruolo centrale del principio di prudenza nella gestione dei risparmi pensionistici. Inoltre, il progetto di parere evidenzia l'importanza di affrontare il problema del divario pensionistico di genere e di migliorare la sensibilizzazione finanziaria dei cittadini.

Si propone di creare un forum annuale dell'Unione europea sulle pensioni quale piattaforma strutturata che mette insieme Stati membri, istituzioni dell'Unione, parti sociali e i pertinenti portatori di interessi. Il forum faciliterebbe lo scambio di prassi eccellenti e di dati sugli aspetti finanziari e sociali dei regimi pensionistici, tra cui l'adeguatezza, la copertura dei lavoratori atipici, le disparità e l'interazione tra pensioni pubbliche, professionali e individuali. Sarà indispensabile garantire il coinvolgimento attivo delle parti sociali, in linea con le prassi nazionali, al fine di promuovere discussioni equilibrate e informate e per coadiuvare l'elaborazione di politiche basate su dati concreti a livello dell'Unione.

Infine, rafforzando la dimensione sociale ed economica delle pensioni complementari, il presente parere vuole contribuire a un contesto pensionistico europeo più inclusivo, resiliente e sostenibile, in linea con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali.

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali presenta alla commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
(1) In considerazione dell'invecchiamento della popolazione dell'Unione e dell'aumento dell'indice di dipendenza, il rafforzamento delle fonti complementari di reddito da pensione è diventato indispensabile per preservare la solidarietà intergenerazionale, la coesione sociale e la stabilità a lungo termine dei sistemi pensionistici a più livelli in tutta l'Unione.	(1) In considerazione dell'invecchiamento della popolazione dell'Unione e dell'aumento dell'indice di dipendenza, il rafforzamento delle fonti complementari di reddito da pensione è diventato indispensabile per preservare la solidarietà intergenerazionale, la coesione sociale e la stabilità a lungo termine dei sistemi pensionistici a più livelli in tutta l'Unione. ***La promozione di prodotti pensionistici individuali dovrebbe colmare eventuali lacune ma non sostituirsi a regimi pensionistici pubblici e professionali ben funzionanti.***

Or. en

Emendamento 2

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 bis) Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE), l'organizzazione dei regimi pensionistici resta principalmente di competenza degli Stati membri. È pertanto auspicabile che il presente regolamento rispetti pienamente le attribuzioni degli Stati membri nell'organizzazione dei regimi pensionistici, tra cui la fiscalità, e del diritto del lavoro.

Or. en

Emendamento 3

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 ter) Numerosi cittadini dell'Unione, tra cui i gruppi vulnerabili quali i lavoratori interinali, i lavoratori autonomi, i lavoratori delle piattaforme digitali e individui con percorsi professionali frammentati, trarrebbero giovamento da una maggiore alfabetizzazione pensionistica e da una migliore comprensione della necessità di costituire risparmi pensionistici sufficienti e del funzionamento dei prodotti pensionistici individuali. Una maggiore comprensione può favorire una più ampia adesione ai regimi pensionistici complementari e contribuire al conseguimento di risultati pensionistici più adeguati.

Or. en

Emendamento 4

Proposta di regolamento
Considerando 1 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 quater) Fatte salve le attribuzioni degli Stati membri, il coordinamento a livello unionale, tra cui lo scambio di prassi eccellenti e lo sviluppo di strumenti di comunicazione comuni, può contribuire a migliorare la sensibilizzazione e la comprensione dei prodotti pensionistici individuali nell'intera Unione.

Or. en

Emendamento 5

Proposta di regolamento
Considerando 1 octies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 octies) Lo sviluppo e la distribuzione dei PEPP non dovrebbero incidere negativamente sull'adeguatezza del reddito pensionistico, in linea con il principio 15 del pilastro europeo dei diritti sociali.

Or. en

Emendamento 6

Proposta di regolamento
Considerando 1 decies (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(1 decies) Se del caso, per valutare l'incidenza dei PEPP è opportuno utilizzare gli indicatori ricavati dal quadro di valutazione della situazione sociale del pilastro europeo dei diritti sociali.

Or. en

Emendamento 7

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
(2) Sebbene l'organizzazione dei sistemi pensionistici rimanga di competenza nazionale, l'adeguatezza e la sostenibilità finanziaria delle pensioni sono aspetti di interesse comune per la stabilità e la coesione dell'Unione. ***Garantire che i cittadini abbiano accesso a prodotti*** pensionistici individuali ***ben concepiti***	(2) Sebbene l'organizzazione dei sistemi pensionistici rimanga di competenza nazionale, l'adeguatezza e la sostenibilità finanziaria delle pensioni sono aspetti di interesse comune per la stabilità e la coesione dell'Unione. ***I piani*** pensionistici ***aziendali o professionali complementari e*** individuali ***possono contribuire al reddito pensionistico purché operino nel***

contribuisce tanto alla sicurezza finanziaria individuale quanto alla resilienza dell'economia dell'Unione.	***rispetto di norme rigorose in materia di governance, trasparenza e tutela dei consumatori. In tale contesto è importante rafforzare il ruolo, l'autonomia e il coinvolgimento delle parti sociali, permettendo loro di elaborare piani pensionistici aziendali e professionali efficaci tramite i contratti collettivi***.

Or. en

Emendamento 8

Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) Conformemente al principio 2 del pilastro europeo dei diritti sociali e alla relazione del Parlamento europeo sul divario retributivo e pensionistico di genere nell'UE: situazione attuale, sfide e via da seguire, nonché elaborazione di orientamenti per una migliore valutazione e una remunerazione più equa del lavoro nei settori a prevalenza femminile (2025/2038 (INI)), è auspicabile che il presente regolamento contribuisca alla parità tra donne e uomini, anche affrontando il problema del divario pensionistico di genere.

Or. en

Emendamento 9

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Le pensioni individuali rappresentano un collegamento fondamentale tra i risparmiatori a lungo termine e le opportunità di investimento a lungo termine, contribuendo ad approfondire i mercati dei capitali e ad ampliare l'offerta	(4) Le pensioni individuali rappresentano un collegamento fondamentale tra i risparmiatori a lungo termine e le opportunità di investimento a lungo termine, contribuendo ad approfondire i mercati dei capitali e ad ampliare l'offerta di finanziamenti stabili per l'economia reale. I fondi

di finanziamenti stabili per l'economia reale. I fondi pensione sono un'importante categoria di investitori istituzionali che può contribuire a finanziare investimenti produttivi, sostenendo la crescita, l'innovazione e le transizioni verde e digitale, il che creerà migliori opportunità di lavoro e una maggiore produttività.	pensione sono un'importante categoria di investitori istituzionali che può contribuire a finanziare investimenti produttivi, sostenendo la crescita, l'innovazione e le transizioni verde e digitale, il che creerà migliori opportunità di lavoro e una maggiore produttività. ***Ciò nondimeno, qualsiasi tipo di misura volta a promuovere il coinvolgimento dei fondi pensione sui mercati dei capitali dovrebbe rispettare il principio di prudenza e garantire che gli interessi dei beneficiari restino un fattore di primaria importanza.***

Or. en

Emendamento 10

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
(5) L'Unione del risparmio e degli investimenti, annunciata dalla Commissione nella sua comunicazione del 19 marzo 2015[3], mira a consentire ai cittadini di risparmiare e investire per il futuro, a convogliare gli investimenti verso le priorità dell'Unione, ad approfondire l'integrazione e la scala dei mercati dei capitali dell'Unione e a garantire una vigilanza efficace in tutto il mercato unico. Di questi quattro filoni, aiutare i cittadini a risparmiare e investire per il futuro rappresenta il fulcro dell'ambizione dell'Unione del risparmio e degli investimenti. ***Provvedere affinché i cittadini*** dell'Unione ***possano costituire*** un reddito pensionistico adeguato ***è uno dei modi più concreti in cui l'Unione può fare la differenza nella vita delle persone***. Il lavoro sulle pensioni complementari, e in particolare sulle pensioni individuali, riflette questo approccio incentrato sui cittadini. Il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) è concepito per offrire ai cittadini dell'Unione l'accesso a un prodotto semplice, trasparente, portabile e affidabile, aiutandoli a risparmiare con fiducia e a pianificare la	(5) L'Unione del risparmio e degli investimenti, annunciata dalla Commissione nella sua comunicazione del 19 marzo 2015[3], mira a consentire ai cittadini di risparmiare e investire per il futuro, a convogliare gli investimenti verso le priorità dell'Unione, ad approfondire l'integrazione e la scala dei mercati dei capitali dell'Unione e a garantire una vigilanza efficace in tutto il mercato unico. Di questi quattro filoni, aiutare i cittadini a risparmiare e investire per il futuro rappresenta il fulcro dell'ambizione dell'Unione del risparmio e degli investimenti. ***Pur sostenendo lo sviluppo*** dell'Unione ***dei mercati dei capitali, il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare l'obiettivo primario di garantire ai cittadini*** un reddito pensionistico adeguato***, sicuro e duraturo***. Il lavoro sulle pensioni complementari, e in particolare sulle pensioni individuali, riflette questo approccio incentrato sui cittadini. Il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) è concepito per offrire ai cittadini dell'Unione l'accesso a un prodotto semplice, trasparente, portabile e affidabile, aiutandoli a risparmiare con fiducia e

pensione indipendentemente da dove vivono o lavorano nell'Unione. Con il rinnovamento del quadro PEPP, l'Unione mira non solo a rafforzare la sicurezza finanziaria dei cittadini, ma anche a convogliare i risparmi a lungo termine verso investimenti produttivi che sostengano la crescita, la resilienza e le transizioni verde e digitale dell'Unione.

[3] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 marzo 2025, COM(2025) 124 final.

a pianificare la pensione indipendentemente da dove vivono o lavorano nell'Unione. Con il rinnovamento del quadro PEPP, l'Unione mira non solo a rafforzare la sicurezza finanziaria dei cittadini, ma anche a convogliare i risparmi a lungo termine verso investimenti produttivi che sostengano la crescita, la resilienza e le transizioni verde e digitale dell'Unione.

[3] Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 marzo 2025, COM(2025) 124 final.

Or. en

Emendamento 11

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione	*Emendamento*
(9) In vari Stati membri gli incentivi fiscali svolgono un ruolo importante nel promuovere la diffusione dei prodotti pensionistici individuali. ***Gli incentivi fiscali per i prodotti pensionistici individuali possono assumere forme diverse. In molti*** Stati membri ***i contributi versati per i prodotti pensionistici individuali sono ammessi a una qualche forma di agevolazione fiscale***. ***Analogamente in molti Stati membri il reddito ottenuto con l'investimento nei prodotti pensionistici individuali non è tassabile (perché esentato esplicitamente o di fatto) quando il fornitore è soggetto ad imposta ma autorizzato a dedurre dalla base imponibile le dotazioni versate alla riserva pensionistica. Possono essere concessi incentivi fiscali anche nella fase di decumulo mediante l'applicazione di un'aliquota fiscale agevolata al pagamento della pensione individuale. Il principio del trattamento nazionale si applica ai risparmiatori in PEPP.***	(9) In vari Stati membri gli incentivi fiscali svolgono un ruolo importante nel promuovere la diffusione dei prodotti pensionistici individuali. ***La fiscalità resta tuttavia una competenza centrale degli*** Stati membri. ***Eventuali*** misure relative ***al trattamento fiscale dei PEPP dovrebbero rispettare la sovranità fiscale nazionale ed evitare l'armonizzazione diretta o indiretta***.

Pertanto, un PEPP oggettivamente comparabile a un prodotto pensionistico individuale commercializzato in un dato Stato membro dovrebbe poter beneficiare delle stesse agevolazioni fiscali concesse al prodotto pensionistico individuale in tale Stato membro. Tale principio dovrebbe applicarsi anche quando il PEPP è fornito da un fornitore di un altro Stato membro. Lo stesso trattamento non meno favorevole dovrebbe applicarsi anche alle misure ***previste dal diritto nazionale*** relative ***ad altri incentivi per i prodotti pensionistici individuali o a misure aventi finalità o effetti equivalenti***.

Or. en

Emendamento 12

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione	*Emendamento*
(10) Per promuovere la diffusione dei PEPP, è essenziale che il PEPP offra ai risparmiatori un buon rapporto costi-benefici e sia pertanto attraente e competitivo. Per garantire che i potenziali fornitori di PEPP sviluppino prodotti in linea con tali obiettivi, la domanda di registrazione di un PEPP dovrebbe ***attestare la capacità di*** soddisfare i requisiti in materia di governance e controllo del prodotto e indicare come il prodotto sia concepito per offrire ai risparmiatori in PEPP un buon rapporto costi-benefici.	(10) Per promuovere la diffusione dei PEPP, è essenziale che il PEPP offra ai risparmiatori un buon rapporto costi-benefici e sia pertanto attraente e competitivo. Per garantire che i potenziali fornitori di PEPP sviluppino prodotti in linea con tali obiettivi, la domanda di registrazione di un PEPP***, con tutte le sue opzioni,*** dovrebbe soddisfare i requisiti in materia di governance e controllo del prodotto e indicare come il prodotto sia concepito per offrire ai risparmiatori in PEPP un buon rapporto costi-benefici.

Or. en

Emendamento 13

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione	*Emendamento*
(18) L'articolo 42 del regolamento (UE) 2019/1238 impone ai fornitori di PEPP di distribuire il PEPP di base qualora intendano distribuire anche varianti alternative. Tale obbligo limita la capacità di alcuni fornitori di distribuire i PEPP e riduce il loro interesse per questi prodotti, in quanto il PEPP di base potrebbe non essere adatto al loro modello o alla loro strategia aziendale. Inoltre, il numero massimo di opzioni alternative consentite, che attualmente è pari a cinque, limita la capacità dei fornitori di concepire prodotti che riflettano le preferenze, la situazione e i profili di rischio dei risparmiatori. Avendo la possibilità di stabilire il numero e la natura delle opzioni di investimento i fornitori sarebbero in grado di offrire soluzioni più su misura***, compresi PEPP personalizzati adatti agli accordi aziendali o all'iscrizione automatica***. È pertanto necessario prevedere una maggiore flessibilità per i fornitori di PEPP, assicurando nel contempo che la trasparenza, la comparabilità e la tutela dei consumatori continuino a essere salvaguardate attraverso prescrizioni adeguate in materia di informativa e di governance del prodotto.	(18) L'articolo 42 del regolamento (UE) 2019/1238 impone ai fornitori di PEPP di distribuire il PEPP di base qualora intendano distribuire anche varianti alternative. Tale obbligo limita la capacità di alcuni fornitori di distribuire i PEPP e riduce il loro interesse per questi prodotti, in quanto il PEPP di base potrebbe non essere adatto al loro modello o alla loro strategia aziendale. Inoltre, il numero massimo di opzioni alternative consentite, che attualmente è pari a cinque, limita la capacità dei fornitori di concepire prodotti che riflettano le preferenze, la situazione e i profili di rischio dei risparmiatori. Avendo la possibilità di stabilire il numero e la natura delle opzioni di investimento i fornitori sarebbero in grado di offrire soluzioni più su misura. È pertanto necessario prevedere una maggiore flessibilità per i fornitori di PEPP, assicurando nel contempo che la trasparenza, la comparabilità e la tutela dei consumatori continuino a essere salvaguardate attraverso prescrizioni adeguate in materia di informativa e di governance del prodotto.

Or. en

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione	*Emendamento*
(19) L'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 impone che il PEPP di base sia soggetto a un massimale per i costi e le commissioni pari all'1 %, mentre l'articolo 34, paragrafo 2, di detto regolamento impone al fornitore di PEPP o al distributore di PEPP di prestare consulenza prima della conclusione di un contratto PEPP di base. ***Tali obblighi hanno sollevato preoccupazioni tra i potenziali fornitori e distributori, in quanto si ritiene che limitino la***	(19) L'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 impone che il PEPP di base sia soggetto a un massimale per i costi e le commissioni pari all'1 %, mentre l'articolo 34, paragrafo 2, di detto regolamento impone al fornitore di PEPP o al distributore di PEPP di prestare consulenza prima della conclusione di un contratto PEPP di base. Al fine di promuovere la diffusione del PEPP e garantire un prodotto sostenibile e di qualità elevata, è necessario che ***i costi totali di un PEPP di base non***

realizzabilità commerciale dell'offerta di PEPP, in particolare attraverso canali digitali. Il massimale fisso dell'1 % per le commissioni non è necessariamente il modo più efficace per proteggere i risparmiatori e i beneficiari e non riflette un rapporto di proporzionalità tra i benefici e i rendimenti offerti ai risparmiatori, le spese sostenute dai fornitori e le commissioni applicate. I fornitori spesso subiscono perdite nei primi anni di vigenza di un contratto, quando i costi di acquisizione e configurazione sono elevati, mentre l'imposizione di un massimale per le commissioni potrebbe svantaggiare i risparmiatori negli anni successivi, con l'aumento progressivo del capitale accumulato e dei costi assoluti, nonostante l'onere della gestione sia più contenuto. Il massimale dell'1 % per le commissioni potrebbe anche determinare una disparità di condizioni a causa delle differenze tra i vari Stati membri per quanto riguarda il trattamento dell'IVA. Pertanto, al fine di promuovere la diffusione del PEPP e garantire un prodotto sostenibile e di qualità elevata è necessario ***eliminare tali obblighi***. Per continuare a tutelare i consumatori e garantire che il PEPP di base rimanga un prodotto semplice e adeguato per la pensione, esso dovrebbe essere concepito con una strategia di investimento integrata basata sul ciclo di vita, che assicuri un adeguato equilibrio tra la crescita e l'attenuazione del rischio. Per la medesima ragione, le attività del PEPP di base dovrebbero essere investite prevalentemente in attività quotate e non complesse ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. Per promuovere la diversificazione mantenendo nel contempo la semplicità, i fornitori del PEPP di base dovrebbero essere autorizzati ad allocare una piccola parte delle attività, non superiore al 5 %, ad altri strumenti finanziari, comprese attività alternative.

[7] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del

superino annualmente l'1 % del capitale accumulato. ***Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati***, ***previa consultazione dell'EIOPA***, ***per fissare un livello massimo di costi inferiore se giustificato dall'andamento del mercato e dalla necessità di garantire un elevato grado di tutela dei consumatori***. Per continuare a tutelare i consumatori e garantire che il PEPP di base rimanga un prodotto semplice e adeguato per la pensione, esso dovrebbe essere concepito con una strategia di investimento integrata basata sul ciclo di vita, che assicuri un adeguato equilibrio tra la crescita e l'attenuazione del rischio. Per la medesima ragione, le attività del PEPP di base dovrebbero essere investite prevalentemente in attività quotate e non complesse ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio[7]. Per promuovere la diversificazione mantenendo nel contempo la semplicità, i fornitori del PEPP di base dovrebbero essere autorizzati ad allocare una piccola parte delle attività, non superiore al 5 %, ad altri strumenti finanziari, comprese attività alternative.

[7] Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE

12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj)

(rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj)

Or. en

Emendamento 15

Proposta di regolamento
Considerando 20

Testo della Commissione	*Emendamento*
(20) Per garantire la qualità della consulenza e tutelare gli interessi dei potenziali risparmiatori in PEPP, qualsiasi consulenza prestata in relazione al PEPP di base dovrebbe essere fornita su base indipendente e solo su richiesta del cliente. Considerando sia la natura non complessa del PEPP di base sia il carattere indipendente della consulenza, è opportuno prevedere che, qualora tale consulenza sia prestata, il distributore di PEPP non abbia l'obbligo di ottenere informazioni sulle conoscenze e sull'esperienza del potenziale risparmiatore in PEPP. Tale approccio garantisce che la consulenza rimanga obiettiva, proporzionata ed efficiente per i distributori, mantenendo nel contempo un livello elevato di tutela degli investitori e promuovendo l'accessibilità del PEPP di base in tutta l'Unione attraverso svariati canali di distribuzione. Per i PEPP su misura e più sofisticati, la consulenza rimane essenziale per offrire ai potenziali risparmiatori la soluzione su misura più idonea, tenendo conto delle loro conoscenze, della loro situazione finanziaria e della loro propensione al rischio.	(20) Per garantire la qualità della consulenza e tutelare gli interessi dei potenziali risparmiatori in PEPP, qualsiasi consulenza prestata in relazione al PEPP di base dovrebbe essere fornita su base indipendente e solo su richiesta del cliente. Considerando sia la natura non complessa del PEPP di base sia il carattere indipendente della consulenza, è opportuno prevedere che, qualora tale consulenza sia prestata, il distributore di PEPP non abbia l'obbligo di ottenere informazioni sulle conoscenze e sull'esperienza del potenziale risparmiatore in PEPP. Tale approccio garantisce che la consulenza rimanga obiettiva, proporzionata ed efficiente per i distributori, mantenendo nel contempo un livello elevato di tutela degli investitori e promuovendo l'accessibilità del PEPP di base in tutta l'Unione attraverso svariati canali di distribuzione. Per i PEPP su misura e più sofisticati, la consulenza rimane essenziale per offrire ai potenziali risparmiatori la soluzione su misura più idonea, tenendo conto delle loro conoscenze, della loro situazione finanziaria e della loro propensione al rischio. ***Onde garantire un'efficace trasparenza e un processo decisionale informato da parte dei risparmiatori in PEPP, le informazioni sui costi dovrebbero essere presentate in modo chiaro, semplice e comprensibile. L'impiego di molteplici concetti di costo, indicatori e formati di presentazione può ridurre, anziché migliorare, la trasparenza e ostacolare la comparabilità tra i prodotti. È pertanto opportuno semplificare la presentazione delle informazioni sui costi in modo che i risparmiatori possano facilmente comprendere, di primo acchito, l'impatto***

complessivo dei costi sui loro investimenti e confrontare i diversi fornitori. Informazioni più dettagliate e tecniche possono essere fornite, se del caso, mediante divulgazioni stratificate, garantendo che restino accessibili le informazioni essenziali, pur assicurando la disponibilità di maggiori dettagli per chi ne fa richiesta.

Or. en

Emendamento 16

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione	*Emendamento*
(22) I contributi dei datori di lavoro, anche attraverso modalità di iscrizione automatica, si sono dimostrati efficaci nel superare gli ostacoli comportamentali al risparmio, tra cui l'inerzia o la mancanza di alfabetizzazione finanziaria, promuovendo nel contempo la fiducia, l'impegno e la partecipazione alle pensioni complementari. Il riconoscimento esplicito della possibilità per i datori di lavoro di versare contributi volontari in un PEPP potrebbe migliorare in modo significativo la visibilità, la pertinenza e la diffusione dei PEPP, in particolare tra i gruppi scarsamente serviti, compresi i lavoratori a basso reddito e a tempo parziale e i giovani lavoratori che sono all'inizio della loro carriera. ***Analogamente il fatto di consentire ai datori di lavoro di selezionare il PEPP nel contesto di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica potrebbe rafforzare ulteriormente la diffusione del PEPP e offrire ai dipendenti, in particolare negli Stati membri con sistemi pensionistici aziendali o professionali meno sviluppati, la possibilità di investire i loro risparmi a fini pensionistici in prodotti ben regolamentati ed efficienti sotto il profilo dei costi. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto impedire ai datori di lavoro di contribuire ai PEPP e dovrebbero garantire che tali contributi siano disciplinati da norme chiare sulla***	(22) I contributi dei datori di lavoro, anche attraverso modalità di iscrizione automatica, si sono dimostrati efficaci nel superare gli ostacoli comportamentali al risparmio, tra cui l'inerzia o la mancanza di alfabetizzazione finanziaria, promuovendo nel contempo la fiducia, l'impegno e la partecipazione alle pensioni complementari. Il riconoscimento esplicito della possibilità per i datori di lavoro di versare contributi volontari in un PEPP potrebbe migliorare in modo significativo la visibilità, la pertinenza e la diffusione dei PEPP, in particolare tra i gruppi scarsamente serviti, compresi i lavoratori a basso reddito e a tempo parziale e i giovani lavoratori che sono all'inizio della loro carriera.

fornitura di informazioni ai dipendenti. Fatta salva la natura individuale del PEPP, gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di consentire che i PEPP siano forniti nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica, ove ciò sia in linea con le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale, sia compatibile con l'organizzazione dei sistemi pensionistici e con i contratti collettivi e non interferisca con gli schemi pensionistici aziendali o professionali esistenti. Al fine di agevolare l'uso del PEPP in un contesto lavorativo, si rendono necessarie diverse modifiche del regolamento (UE) 2019/1238 per garantire che non vi siano ostacoli indebiti alla contribuzione da parte dei datori di lavoro e per adattare il quadro pertinente alle specificità degli accordi aziendali.

Or. en

Emendamento 17

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione	*Emendamento*
(23) I risparmi accumulati nei prodotti pensionistici individuali sono per loro natura a lungo termine. Tuttavia, per agevolare la diffusione dei PEPP, è importante che gli Stati membri non ostacolino il trasferimento di altri risparmi pensionistici ai PEPP. Per rendere attraenti tali trasferimenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che i PEPP non incontrino ostacoli finanziari o amministrativi sproporzionati o di carattere discriminatorio tali da rendere il trasferimento a un PEPP più costoso rispetto ai trasferimenti tra altri prodotti pensionistici individuali. ***Per la medesima ragione i PEPP dovrebbero anche beneficiare dello stesso trattamento fiscale riservato a prodotti pensionistici individuali nazionali comparabili.***	(23) I risparmi accumulati nei prodotti pensionistici individuali sono per loro natura a lungo termine. Tuttavia, per agevolare la diffusione dei PEPP, è importante che gli Stati membri non ostacolino il trasferimento di altri risparmi pensionistici ai PEPP. Per rendere attraenti tali trasferimenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che i PEPP non incontrino ostacoli finanziari o amministrativi sproporzionati o di carattere discriminatorio tali da rendere il trasferimento a un PEPP più costoso rispetto ai trasferimenti tra altri prodotti pensionistici individuali.

Or. en

Emendamento 18

Proposta di regolamento
Considerando 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
(27) Le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1238 garantiscono un livello elevato di tutela dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP. Il presente regolamento ***elimina il massimale per le commissioni relative ai PEPP***. ***Di conseguenza le disposizioni nazionali non dovrebbero reintrodurre siffatti massimali o limitazioni analoghe applicabili ai PEPP che inciderebbero sull'applicazione uniforme del presente regolamento***.	(27) Le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1238 garantiscono un livello elevato di tutela dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP. Il presente regolamento ***introduce un approccio ai costi basato su parametri di riferimento, associato a una piena trasparenza e ad attività di vigilanza. Dovrebbe offrire flessibilità, garantendo nel contempo che gli oneri restino proporzionati e competitivi***.

Or. en

Emendamento 19

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione	*Emendamento*
(31) Al fine di concedere alle autorità competenti, ai fornitori di PEPP e ai distributori di PEPP il tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo di ***un anno*** per l'applicazione del presente regolamento in modo da garantirne il rispetto e l'efficace attuazione,	(31) Al fine di concedere alle autorità competenti, ai fornitori di PEPP e ai distributori di PEPP il tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo di ***due anni*** per l'applicazione del presente regolamento in modo da garantirne il rispetto e l'efficace attuazione,

Or. en

Emendamento 20

Proposta di regolamento
Considerando 31 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 bis) La promozione di prodotti pensionistici individuali non dovrebbe comportare un indebolimento dei regimi pensionistici obbligatori o dei regimi pensionistici aziendali o professionali, che restano i pilastri delle prestazioni pensionistiche negli Stati membri.

Or. en

Emendamento 21

Proposta di regolamento
Considerando 31 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 ter) Al fine di promuovere lo scambio di prassi eccellenti e favorire una comprensione globale delle tendenze in evoluzione dei regimi pensionistici nell'intera Unione, è opportuno porre in essere una piattaforma di dialogo regolare cui partecipino gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione europea, le parti sociali e i pertinenti portatori di interessi. Tale forum dovrebbe fare tesoro delle iniziative esistenti e contribuire all'elaborazione di politiche basate su dati concreti, tenendo conto degli aspetti finanziari e sociali dei regimi pensionistici. In particolare, le discussioni dovrebbero riguardare l'adeguatezza e la sostenibilità del reddito pensionistico, la copertura delle diverse categorie di lavoratori, tra cui quelli occupati in forme di lavoro atipiche, e il ruolo delle pensioni aziendali o professionali e individuali nell'integrare i regimi pubblici. In tale contesto è essenziale il coinvolgimento attivo delle parti sociali, in linea con le prassi nazionali. Tale scambio dovrebbe contribuire allo sviluppo di un quadro pensionistico più inclusivo, equilibrato ed efficace nell'Unione, coerentemente con i principi del pilastro europeo dei diritti sociali.

Or. en

Emendamento 22

Proposta di regolamento
Considerando 31 quater (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(31 quater) Un sistema di tracciamento delle pensioni a livello dell'UE dovrebbe coprire tutti i diritti pensionistici maturati, inclusi i PEPP. Dovrebbe permettere di confrontare con facilità tutti i diritti pensionistici, con una chiara distinzione tra componenti garantite e non garantite e una rassegna di tutti i costi amministrativi tra i diversi regimi pensionistici e fornitori di prodotti pensionistici.

Or. en

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 1
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 2 – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
35) "strategia di investimento basata sul ciclo di vita": una strategia di investimento che adegua il livello di rischio connesso agli investimenti in funzione di un percorso di riduzione predefinito che è volto ad attenuare il rischio di investimento e a fornire un ragionevole grado di rivalutazione a lungo termine, tenendo conto dell'età o della data di pensionamento della persona e, se del caso, del profilo di erogazione del prodotto, al fine di ridurre al minimo il rischio di perdite ingenti.;	35) "strategia di investimento basata sul ciclo di vita": una strategia di investimento che adegua il livello di rischio connesso agli investimenti in funzione di un percorso di riduzione predefinito che è volto ad attenuare il rischio di investimento e a fornire un ragionevole grado di rivalutazione a lungo termine, tenendo conto ***soprattutto*** dell'età o della data di pensionamento della persona***, della propensione al rischio*** e, se del caso, del profilo di erogazione del prodotto, al fine di ridurre al minimo il rischio di perdite ingenti.;

Or. en

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 2
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli Stati membri assicurano che i PEPP siano soggetti a un trattamento fiscale non meno favorevole di quello riservato ad altri prodotti pensionistici individuali. Qualora uno Stato membro applichi tipi o livelli diversi di sgravi fiscali in relazione a tali altri prodotti pensionistici individuali, il PEPP può beneficiare del trattamento più favorevole previsto dal diritto di tale Stato membro.;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 25

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 – lettera a
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 6 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova)

Testo della Commissione	*Emendamento*
f bis) documentazione attestante il rispetto dei requisiti in materia di governance e controllo del prodotto di cui all'articolo 25, ***comprese informazioni che precisino come*** il PEPP ***è concepito per offrire*** ai risparmiatori in PEPP un buon rapporto costi-benefici;	f bis) documentazione attestante il rispetto dei requisiti in materia di governance e controllo del prodotto di cui all'articolo 25, ***tra cui il fatto che*** il PEPP ***con tutte le sue opzioni offre*** ai risparmiatori in PEPP un buon rapporto costi-benefici;

Or. en

Emendamento 26

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 4 bis (nuovo)

Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 6 – paragrafo 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(4 bis) Gli obblighi imposti ai fornitori di PEPP in materia di progettazione dei prodotti, opzioni standard e strategie di investimento sono proporzionati e non limitano indebitamente la diversità dei prodotti pensionistici o dei modelli di business a livello nazionale.

Or. en

Emendamento 27

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 8
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 23 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nei casi di cui all'articolo 47, ***paragrafi*** 3 ***e 4***, si ritiene che i datori di lavoro non agiscano in qualità di distributori di PEPP.;	3. Nei casi di cui all'articolo 47, ***paragrafo*** 3, si ritiene che i datori di lavoro non agiscano in qualità di distributori di PEPP.;

Or. en

Emendamento 28

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati conformemente all'articolo 72 per precisare ulteriormente i principi enunciati nel presente articolo, tra cui:	***soppresso***

(a) gli adeguamenti della metodologia applicabile ai parametri di riferimento per la valutazione del rapporto costi-benefici per i prodotti di investimento assicurativi a norma dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/97 che sono necessari per l'elaborazione dei pertinenti parametri di riferimento a fini di vigilanza di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo. Gli adeguamenti riflettono la natura a più lungo termine del PEPP con possibilità di rimborso limitate e garantiscono che i PEPP siano raffrontati con gruppi di prodotti pensionistici individuali comparabili creati e distribuiti in uno o più Stati membri;

(b) i criteri per determinare se i costi e gli oneri di un PEPP siano giustificati e proporzionati ai sensi del paragrafo 2, primo comma.

Or. en

Emendamento 29

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
Gli atti delegati considerano in modo congruo le attività svolte, la natura dei PEPP venduti e la natura del distributore.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 25 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 bis) I parametri di riferimento relativi al rapporto qualità/prezzo elaborati dall'EIOPA costituiscono norme minime dell'Unione. Il presente regolamento non osta a che gli Stati membri mantengano o introducano misure nazionali più rigorose in materia di costi, garanzie o tutela dei consumatori, purché tali misure non siano discriminatorie.

Or. en

Motivazione

L'emendamento impedisce l'arbitraggio regolamentare e una corsa al ribasso a norma dell'articolo 114 del TFUE.

Emendamento 31

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 9 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 25 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(9 ter) Costi e oneri superiori a quelli applicabili al PEPP di base possono essere consentiti soltanto per i PEPP che richiedono una consulenza obbligatoria indipendente e personalizzata, a condizione che il fornitore di PEPP possa dimostrare che tali costi sono proporzionati al valore aggiuntivo offerto al risparmiatore in PEPP.

Or. en

Motivazione

A garanzia di un'equa differenziazione tra prodotti semplici predefiniti e PEPP più complessi che richiedono consulenza, senza gravare di costi eccessivi i risparmiatori che non ricorrono a consulenza.

Emendamento 32

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera a – punto ii
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera c – punto xv (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
xv) se il PEPP è fornito a un dipendente nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica, le informazioni seguenti:	***soppresso***
– il diritto di rinuncia all'adesione ("opt-out") concordato al momento dell'iscrizione;	
– le norme applicabili in materia di maturazione dei diritti;	
– se del caso, i percorsi di decumulo predefiniti o le altre diverse opzioni di decumulo;	

Or. en

Emendamento 33

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera f – comma 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
in una sezione intitolata "Quali sono i costi?", i costi legati a un investimento nel PEPP, comprendenti sia i costi diretti che quelli indiretti a carico del risparmiatore in PEPP, inclusi i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante indicatori sintetici di detti costi e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi aggregati espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l'incidenza composta dei costi complessivi sull'investimento nel corso dei 12 mesi precedenti, nonché la stima dell'incidenza dei costi sul capitale finale accumulato. Se del caso, i costi addebitati per la garanzia sul	in una sezione intitolata "Quali sono i costi?", i costi legati a un investimento nel PEPP, comprendenti sia i costi diretti che quelli indiretti a carico del risparmiatore in PEPP, inclusi i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante indicatori sintetici di detti costi e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi aggregati espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l'incidenza composta dei costi complessivi sull'investimento nel corso dei 12 mesi precedenti, nonché la stima dell'incidenza dei costi sul capitale finale accumulato. Se del caso, i costi addebitati per la garanzia sul

capitale sono indicati esplicitamente e separatamente.	capitale sono indicati esplicitamente e separatamente. ***Le informazioni sui costi sono presentate in modo chiaro, semplice e comprensibile, evitando inutili complessità e sovrapposizioni tra categorie di costi, e permettono ai risparmiatori in PEPP di comprendere facilmente, di primo acchito, l'impatto complessivo dei costi e di confrontare diversi fornitori; informazioni più dettagliate e tecniche possono essere fornite, se del caso, mediante informative stratificate.***

Or. en

Emendamento 34

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 10 – lettera b
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 28 – paragrafo 3 – lettera f – comma 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	I fornitori di PEPP comunicano chiaramente tutti i costi e oneri, inclusa la loro incidenza sui rendimenti a lungo termine, in un formato standardizzato e comprensibile che consenta la comparabilità tra i prodotti.

Or. en

Emendamento 35

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 11
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 33 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
2 bis. Se il PEPP è fornito a un dipendente nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica, le	***soppresso***

informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al dipendente tempestivamente dopo l'adesione all'accordo in questione.;

Or. en

Emendamento 36

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 13 – lettera a
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 36 – paragrafo 1 – lettera d – seconda frase

Testo della Commissione	*Emendamento*
Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni contengono anche uno scenario basato sulle migliori stime, uno scenario favorevole e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica del contratto PEPP;;	Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni contengono anche uno scenario basato sulle migliori stime, uno scenario favorevole e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica del contratto PEPP; ***le informazioni sono presentate in modo chiaro, semplice e comprensibile, evitando inutili complessità.***

Or. en

Emendamento 37

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 18 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 45 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(18 bis) 4. Il PEPP di base include quanto meno uno dei seguenti meccanismi di protezione: a) protezione del capitale al termine della fase di accumulo o b) garanzia di rendimento reale minimo o c) rendimento legato a un parametro di riferimento prudente e oggettivamente definito, come la crescita delle retribuzioni o del reddito in termini reali.

Or. en

Motivazione

Un prodotto pensionistico standard senza alcun risultato garantito è incompatibile con la finalità sociale del risparmio pensionistico.

Emendamento 38

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 45 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	Articolo 45 bis
	PEPP per i lavoratori con percorsi professionali discontinui
	Per i lavoratori interinali tramite agenzia, gli studenti, i lavoratori delle piattaforme digitali e altre persone con percorsi professionali discontinui, i fornitori di PEPP garantiscono: a) una struttura automatica a basso costo; b) nessuna commissione di ingresso, di uscita o di trasferimento; c) la garanzia dei diritti maturati durante brevi interruzioni; d) un'allocazione predefinita degli investimenti altamente difensiva. Negli Stati membri con regimi pensionistici a gestione collettiva per tali gruppi, gli Stati membri possono prevedere che i PEPP non siano offerti come prodotto sostitutivo.

Or. en

Motivazione

Il PEPP dovrebbe fungere da rete di sicurezza del terzo pilastro e non da sostituto dei regimi basati sulla solidarietà.

Emendamento 39

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 45 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	3. I costi e gli oneri annuali totali del PEPP di base, tra cui tutti i costi diretti e indiretti, non superano annualmente l'1 % del capitale accumulato. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, previa consultazione dell'EIOPA, per fissare un livello massimo di costi inferiore se giustificato dall'andamento del mercato e dalla necessità di garantire un elevato grado di tutela dei consumatori.

Or. en

Motivazione

Poiché il PEPP di base è distribuito come prodotto standard senza consulenza obbligatoria, è essenziale il contenimento ex ante dei costi, in particolare per i contributori irregolari e a basso reddito.

Emendamento 40

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 19 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 45 – paragrafo 5 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(19 bis) 5. Negli Stati membri in cui i prodotti pensionistici individuali nazionali sono soggetti a una protezione minima obbligatoria o a garanzie di rendimento, i PEPP ivi distribuiti non garantiscono un grado di tutela inferiore.

Or. en

Motivazione

Ciò permette di evitare l'elusione delle garanzie pensionistiche nazionali mediante la distribuzione del PEPP.

Emendamento 41

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 47 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale riguardanti l'organizzazione dei sistemi pensionistici e l'autonomia delle parti sociali, compresi l'adesione obbligatoria e gli esiti delle contrattazioni collettive, e nella misura in cui ciò non interferisca con gli schemi pensionistici aziendali e professionali esistenti, gli Stati membri possono consentire che il PEPP sia fornito a un dipendente nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica.	***soppresso***

Or. en

Emendamento 42

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 21
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 47 – paragrafo 4 – comma 2 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
Nel caso in cui il PEPP sia fornito a un dipendente nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica, il risparmiatore in PEPP ha il diritto di rinunciare all'iscrizione e di aderire nuovamente al regime pensionistico in conformità del quadro nazionale che disciplina l'iscrizione automatica, comprese le disposizioni pertinenti in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale riguardanti l'organizzazione dei sistemi pensionistici, l'adesione obbligatoria e gli esiti delle contrattazioni collettive.;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 43

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 51 bis – paragrafo 1 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
1. Gli Stati membri assicurano che, laddove esistano sistemi di tracciamento delle pensioni, essi coprano i diritti pensionistici maturati in relazione al PEPP.	1. Gli Stati membri assicurano che, laddove esistano sistemi di tracciamento delle pensioni, essi coprano i diritti pensionistici maturati in relazione al PEPP. ***Dovrebbero altresì permettere di confrontare con facilità tutti i diritti pensionistici, con una chiara distinzione tra componenti garantite e non garantite, e una rassegna di tutti i costi amministrativi tra i diversi regimi pensionistici e fornitori di prodotti pensionistici.***

Or. en

Emendamento 44

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 22
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 51 bis – paragrafo 6 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
6. Il formato e la struttura delle informazioni da trasmettere ai sistemi di tracciamento delle pensioni sono coerenti con il formato e la struttura stabiliti nel regolamento delegato adottato a norma dell'articolo 37.;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 45

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 24

Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 57 – paragrafo 3 (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Nel caso dei PEPP forniti a un dipendente nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica, le disposizioni di cui al presente capo non pregiudicano il diritto del datore di lavoro di determinare percorsi di decumulo predefiniti ove ciò sia previsto dal diritto dello Stato membro interessato.;	***soppresso***

Or. en

Emendamento 46

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 65 – paragrafo 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	8 bis. I poteri di intervento dell'EIOPA sono esercitati fatto salvo il diritto delle autorità nazionali competenti di imporre misure più rigorose, tra cui massimali di costo o obblighi di garanzia, per tutelare i risparmiatori in PEPP.

Or. en

Motivazione

La convergenza in materia di vigilanza non deve comportare un abbassamento degli standard nazionali di protezione.

Emendamento 47

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 25 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 66 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(25 bis) Articolo 66 bis
	Cooperazione tra la Commissione, gli Stati membri e le parti sociali
	La Commissione europea organizza un forum annuale dell'Unione sulle pensioni che riunisce i rappresentanti degli Stati membri, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, delle parti sociali, delle organizzazioni della società civile e dei portatori di interessi attivi nella fornitura di prodotti pensionistici.
	Il forum funge da piattaforma per lo scambio di prassi eccellenti ed esperienze in tema di concezione, attuazione e prestazioni dei regimi pensionistici nell'intera Unione, con particolare riguardo ai regimi pensionistici complementari, tra cui i prodotti pensionistici professionali e individuali. Le discussioni in seno al forum non si limitano agli aspetti relativi ai mercati finanziari ma tengono anche conto della dimensione sociale delle prestazioni pensionistiche, tra cui:
	a) l'adeguatezza del reddito pensionistico; b) la copertura di diverse categorie di lavoratori, inclusi quelli che svolgono forme di lavoro atipiche; c) l'impatto sulle disuguaglianze, tra cui il divario pensionistico di genere; d) l'interazione tra regimi pensionistici pubblici, professionali e individuali; e) il ruolo delle parti sociali nella concezione e nella governance dei regimi pensionistici.
	Il forum si basa, se del caso, sugli elementi di prova raccolti tramite la legislazione dell'Unione, tra cui il regolamento (UE) 2019/1238, la direttiva (UE) 2016/2341 e la direttiva 2009/138/CE, e tiene conto degli sviluppi nei sistemi pensionistici degli Stati membri. La Commissione garantisce il coinvolgimento attivo delle parti sociali nella preparazione e nello svolgimento del forum, conformemente alle prassi nazionali, e promuove una rappresentanza equilibrata dei portatori di interessi.

	I risultati del forum sono riassunti in una relazione annuale pubblicata dalla Commissione, che mette in evidenza le prassi eccellenti, le sfide individuate e i possibili settori di ulteriore elaborazione delle politiche, anche per quanto riguarda gli aspetti sociali e occupazionali dei regimi pensionistici.
	Il forum contribuisce allo sviluppo di un quadro pensionistico più robusto, inclusivo e sostenibile nell'Unione, coerentemente con le finalità del pilastro europeo dei diritti sociali.
	Or. en

Emendamento 48

Proposta di regolamento
Articolo 1 – punto 30
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 73 – paragrafo 1

Testo della Commissione	*Emendamento*
Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e, previa consultazione dell'EIOPA, e se del caso delle altre AEV, presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo ***e*** al Consiglio.	Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e, previa consultazione dell'EIOPA, e se del caso delle altre AEV, presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo***, al Consiglio, alla Corte dei conti, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alle parti sociali***. ***Tale valutazione non si limita agli aspetti relativi ai mercati finanziari ma tiene conto altresì della dimensione sociale delle prestazioni pensionistiche.***
	Or. en

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 3 – comma 2
Regolamento (UE) 2019/1238
Articolo 74

Testo della Commissione	*Emendamento*
Il presente regolamento si applica dal [OP: ***un anno*** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].	Il presente regolamento si applica dal [OP: ***due anni*** dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Or. en

ALLEGATO: DICHIARAZIONE DEI CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice per parere dichiara di aver incluso nel suo parere contributi su questioni attinenti all'oggetto del fascicolo che ha ricevuto, ai fini dell'elaborazione del progetto di parere, dai rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio[1], o dai rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate, qui di seguito elencati:

1. Rappresentanti di interessi che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo interistituzionale su un registro per la trasparenza obbligatorio
The Permanent Representation of Belgium to the European Union
European Trade Union Confederation
Pensioplus
ACV-CSC
CNV
FNV
European Commission - Directorate General for Financial Stability, Financial Services and Capital Markets Union
2. Rappresentanti delle pubbliche autorità di paesi terzi, incluse le loro missioni diplomatiche e ambasciate
Nulla

L'elenco che precede è compilato sotto l'esclusiva responsabilità della relatrice per parere.

Quando delle persone fisiche sono identificate nell'elenco con il loro nome, la loro funzione o entrambi, la relatrice per parere dichiara di aver sottoposto alle persone fisiche interessate l'informativa del Parlamento europeo sulla protezione dei dati n. 484 (https://www.europarl.europa.eu/data-protect/index.do), che definisce le condizioni applicabili al trattamento dei loro dati personali e i diritti connessi a tale trattamento.

[1] Accordo interistituzionale del 20 maggio 2021 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea su un registro per la trasparenza obbligatorio (GU L 207 dell'11.6.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2021/611/oj).